



Decreto Dirigenziale n. 109 del 14/10/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

ART. 18 DELLA L.R. N. 54/85 E SS. MM. ED II. CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOC.TA' TURCI DEL COMUNE DI SOLOFRA DITTA: CAVE MAR SRL (EX LETTIERI SALVATORE & C. S.N.C.) AMMINISTRATORE UNICO: CARPENTIERI GLORIA DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A CONGUAGLIO DOVUTO AL COMUNE DI SOLOFRA SUL VOLUME DI MATERIALE ESTRATTO DAL 1986 AL 2002. PARZIALE RETTIFICA NOTA N. 117985 DEL 24/12/2002

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 1204 del 15/05/2001, questo Settore autorizzava il sig. Lettieri Salvatore, legale rappresentante della ditta Lettieri Salvatore e C. s.n.c., ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della L.R. 54/85, ed in ottemperanza dell'Ordinanza del TAR n. 1212 del 26/3/98, alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di pietrame calcareo, sita in località Turci del comune di Solofra, distinta al N.C.T. al foglio 4 partt. 60, 61 e 66 per mq. 37.200, con scadenza giugno 2006, prorogata al 31/03/2007 giusta art. 89 co. 16 del P.R.A.E., nel frattempo entrato in vigore, subordinatamente al compimento di alcuni adempimenti ivi elencati;
- con Ordinanza n. 974 del 26/07/2001, il T.A.R. Campania Sez. di Salerno accoglieva la domanda incidentale di sospensione del Decreto n. 1204 del 15/05/2001, presentata dalla ditta Lettieri, relativamente alla parte dell'area utilizzabile ai fini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 38 ter della L.R. n. 54/1985 (costituita da mq 37.200 + 7.440 di ampliamento);
- con nota prot. 11622 del 06/11/2001, questo Settore, nel richiamare il contenuto della sopraccitata ordinanza, invitava la ditta Lettieri ad ottemperare a quanto indicato nel Decreto impugnato ed a trasmettere, tra gli altri, *“la convenzione da stipulare con il Comune di Solofra ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/1995 secondo le modalità ed i parametri di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 3869 del 14/07/1987 e n. 778 del 24/02/1998;”*
- la ditta Lettieri Salvatore & C. snc, con nota datata 01/08/2002, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 08/08/2002 al n. 10940, nel comunicare di aver trasmesso al Comune di Solofra: *“Atto d'Obbligo e Convenzione-tipo sottoscritta dalla ditta relativa alla stipula della Convenzione con il Comune di Solofra, avente i contenuti della Deliberazione n. 778/1998 della Giunta Regionale della Campania”*, trasmetteva, ai sensi dell'art. 23 della d.G.R. n. 778/1998, la consulenza tecnica, con allegato rilievo plano-altimetrico, relativa al quantitativo dei materiali estratti dal 1986 al 2002, sulla superficie legittima (37.200 mq) e sull'area di ampliamento (mq 7.440) riconosciuta legittima dalla sopraccitata ordinanza TAR n. 974/2001;
- questo Settore, con nota prot. n. 10940 del 04/09/2002, con riferimento alla nota sopra richiamata dell'01/08/2002 (rif. prot. Ufficio n. 10940/2002), ravvisando alcune discordanze rispetto agli elaborati di progetto già acquisiti agli atti del Settore, invitava la ditta Lettieri a fornire i necessari chiarimenti;
- la ditta in argomento, con nota datata 06/12/2002, acquisita al protocollo del Settore l'11/12/2002 al n. 17182, trasmetteva la Consulenza tecnica relativa al quantitativo dei materiali estratti nella cava di calcare dal 1995 al 2002, in relazione a quanto statuito dalla L.R. n. 54/85 e dalla L.R. n. 17/95;
- con nota prot. n. 17985 del 24/12/2002, e successiva rettifica prot. n. 770 del 17/01/2003, questo Settore comunicava al Sindaco del Comune di Solofra e alla ditta Lettieri Salvatore, che *“dal confronto tra le sezioni allegate al progetto del 01/07/1986 e le sezioni allegate al progetto presentato dalla ditta esercente in data 06/12/2002, è scaturito che il volume estratto, nel periodo 1986-2002, risulta pari a 637.000 mc”*, con il seguente quadro riepilogativo:

ANNO	VOLUME ESTRATTO	L/mc	CONTRIBUTO DOVUTO Lire	CONTRIBUTO DOVUTO Euro
1986	37.471	150	5.620.650	2.902,82
1987	37.471	150	5.620.650	2.902,82
1988	37.471	164,68	6.170.724	3.186,91
1989	37.471	164,68	6.170.724	3.186,91
1990	37.471	186,17	6.975.976	3.602,79
1991	37.471	186,17	6.975.976	3.602,79
1992	37.471	208,84	7.825.444	4.041,50
1993	37.471	208,84	7.825.444	4.041,50
1994	37.471	224,11	8.397.626	4.337,01

1995	37.471	224,11	8.397.626	4.337,01
1996	37.471	247,57	9.276.695	4.791,01
1997	37.471	247,57	9.276.695	4.791,01
1998	37.471	256,33	9.604.941	4.960,54
1999	37.471	256,33	9.604.941	4.960,54
2000	37.471	268,89	10.075.577	5.203,60
2001	37.471	268,89	10.075.577	5.203,60
2002	37.471	268,89	10.075.577	5.203,60

Per un totale di:

Quantità materiale estratto (periodo 1986-2002)	Totale contributo dovuto Lire	Totale contributo dovuto Euro
637.000 mc	137.970.845	71.255,99

- avverso tale provvedimento la ditta Lettieri Salvatore & C. s.n.c. proponeva ricorso innanzi al TAR Salerno che, con ordinanza n. 259 del 27.02.2003 accoglieva la domanda incidentale di sospensione e, successivamente, pronunciandosi nel merito con Sentenza n. 1653 del 15.01.2004, respingeva il ricorso nella parte avverso gli atti regionali, ritenendo valide le determinazioni assunte da questo Settore in merito alla quantificazione del contributo dovuto;
- con nota prot. n. 1019952 del 23/12/2004 questo Settore, nel comunicare, alla ditta Lettieri Salvatore e C., che il TAR Campania Salerno Sez. 2, con Sentenza n. 1653/04 Reg. dec. e n. 474 Reg. ric. del 15/04/2013, aveva accolto parzialmente il ricorso presentato dalla ditta stessa, ritenendo valide le determinazioni assunte da questo Ufficio, con la nota prot. n. 17985 del 24/12/2002, in merito alla quantificazione volumetrica del materiale estratto per ogni anno di coltivazione riferito al periodo 1986/2002, intimava alla ditta di far pervenire la convenzione da stipulare con il Comune di Solofra entro e non oltre 30 gg. a decorrere dalla ricezione della nota stessa;
- la ditta Lettieri Salvatore & C. s.n.c. proponeva ricorso al Consiglio di Stato, n. 1202 del 14/02/2005, per la riforma della sentenza TAR Campania - Salerno Sez. II n. 1653/2004;
- con D.D. n. 25 del 17/03/2009, a seguito di specifica istanza dell'11/05/2007, acquisita al protocollo regionale in data 14/05/2007 al n. 430619, questo Settore volturava, a favore della ditta CAVE.MAR. srl con sede in Avellino alla via Pianodardine n. 2, P.I. 02490720642, nella persona dell'Amministratore unico sig.ra Carpentieri Gloria, nata ad Avellino il 10/12/1931, C.F. CRPGLR31T50A509K, l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1204/2001 atteso che, con atto per notaio Solimene del 23/01/2007 n. 29897 di rep. e n. 9169 di raccolta, registrato in Avellino il 06/02/2007 al n. 22, il sig. Lettieri Salvatore, nella sua qualità di amministratore della società Lettieri Salvatore e C. snc, aveva ceduto il ramo d'azienda della citata società, unitamente al D.D. n. 1204 del 15/05/2001 alla ditta CAVE.MAR. srl;
- con sentenza 2495/2010 del 23/03/2010, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sulla legittimità del provvedimento impugnato, riteneva di accogliere l'appello nei limiti di cui ai punti 2.1) e 2.3) e precisamente:

2.1) Una volta ammessa la sussistenza dell'obbligo di contribuzione fin dall'entrata in vigore dell'art. della L.R. n. 54/1985, va condivisa l'eccezione di prescrizione - disattesa dal T.A.R. - formulata dalla Soc. Lettieri con riguardo alle somme relative al decennio anteriore al 24.12.2002, data alla quale la Regione Campania con nota n. prot. 17985 ha chiesto il pagamento del contributo nella misura complessiva di euro 71.255,99.

La Regione, come prima accennato, aveva facoltà di determinare e chiedere il pagamento del contributo in base al combinato disposto di cui agli artt. 18 e 36 della L.R. n. 54/1985. La tesi del T.A.R., secondo la quale solo con l'entrata in vigore dell'art. 36 bis, introdotto con la L.R. n. 17/1995, la Regione era in condizione di imporre l'onere di contribuzione, estendendolo a tutto il periodo pregresso, recede a fronte del principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (salvo i casi di applicazione retroattiva espressamente prevista)

valido, in particolare, in materia di prestazioni imposte e di norme a contenuto tributario alla luce di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto del contribuente).

2.3. L'atto impugnato ai fini della determinazione del "quantum" del contributo ha assunto a parametro di calcolo il valore per metro cubo stabilito per i materiali calcarei dalla delibera di G.R. n. 3869/1987

Si configura, al riguardo, fondato il motivo con il quale la Soc. Lettieri lamenta che la Regione, dopo avere determinato sulla base dell'incidenza volumetrica sul territorio dell'attività di cava per il periodo considerato, non ha tenuto conto del concorso nel volume complessivo di materiali di scarto e, segnatamente del c.d. "cappellaccio" e dei terreni di ricoprimento. In tali ipotesi non si configura irragionevole l'applicazione di un coefficiente percentuale di abbattimento "una tantum" sul totale del materiale estratto in misura idonea - secondo le regole tecniche praticate nel settore - a ragguagliar il contributo all'effettivo quantitativo di materiale calcareo estratto;

- con nota del 22/09/2011, acquisita al protocollo regionale il 23/09/2011 al n. 719145, reiterata con nota del 07/02/2013, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 96889, la ditta CAVE.MAR srl, ha chiesto la rideterminazione del contributo richiesto con la nota prot. n. 17985 del 24/12/2002, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Consiglio di Stato con la sentenza 2495/2010.

RILEVATO CHE:

- il Responsabile della P.O. "Attività Estrattive" di questo Settore, ing. Carlo Maci, con relazione istruttoria acquisita al rep. n. RI 1740 dell'08/08/2013, tenendo conto delle richieste formulate dalla ditta con note del 22/09/2011 (rif. prot. regionale n. 719145/2011) e del 07/02/2013 (rif. prot. regionale n. 96889/2013), ha rielaborato il calcolo delle volumetrie di materiale utile estratto nel periodo 1986-2002;

RITENUTO CHE:

- alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2495 del 23/03/2005, si debba procedere alla rettifica della nota di questo Settore prot. n. 17985 del 24/12/2002 nel modo seguente:
 - volume estratto nel periodo 1986-2002 (come calcolato da questo Settore - rif. nota prot. n. 17985/2002): **mc 637.000**;
 - volume estratto nel periodo 1986-2002 decurtato del 30% per tener conto del "cappellaccio" (punto 2.3) Sentenza Consiglio di Stato 2495/2010) ($637.000 \cdot 0,70$): **mc 445.900**;
 - volume estratto annuo ($445.900 \text{ mc} / 17 \text{ anni}$): **mc 26.229**;

e pertanto, sulla scorta anche del punto 2.1) della citata Sentenza, si ha il seguente quadro riepilogativo:

ANNO	VOLUME ESTRATTO mc	Lire/mc	CONTRIBUTO DOVUTO Lire	CONTRIBUTO DOVUTO Euro
1986	26.229	150	-	-
1987	26.229	150	-	-
1988	26.229	164,68	-	-
1989	26.229	164,68	-	-
1990	26.229	186,17	-	-
1991	26.229	186,17	-	-
1992	26.229	208,84	-	-
1993	26.229	208,84	5.477.664	2.828,98
1994	26.229	224,11	5.878.181	3.035,83
1995	26.229	224,11	5.878.181	3.035,83
1996	26.229	247,57	6.493.514	3.353,62
1997	26.229	247,57	6.493.514	3.353,62
1998	26.229	256,33	6.723.280	3.472,28

1999	26.229	256,33	6.723.280	3.472,28
2000	26.229	268,89	7.052.716	3.642,42
2001	26.229	268,89	7.052.716	3.642,42
2002	26.229	268,89	7.052.716	3.642,42
TOTALE			64.825.762	33.479,70

Per quanto sopra, il contributo dovuto dalla ditta Lettieri Salvatore & C. snc (oggi CAVE.MAR. srl) nel periodo **24/12/1993 - 24/12/2002** è pari a:

Quantità materiale estratto (periodo 1992-2002)	Totale contributo dovuto	Totale contributo dovuto
mc	Lire	Euro
445.905	64.825.762	33.479,70

VISTO:

- la L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- la L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- la Delibera di G.R. n. 778 del 24/02/1998;
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 6/08/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22/10/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- la nota del Settore Ricerca e valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16/09/2008;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente;

DECRETA

per i motivi innanzi indicati che si intendono qui integralmente riportati,

1. di confermare in mc 637.000 il volume totale di materiale utile estratto dalla ditta Lettieri Salvatore & C. s.n.c. (oggi CAVE.MAR s.r.l.) nella cava di calcare ubicata alla loc.tà Turci del comune di Solofra nel periodo 1986-2002, così come già determinato con la nota prot. n. 17985/2002;
2. di prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2495 del 23/03/2005 e, per l'effetto, di rettificare la nota di questo Settore prot. n. 17985/2002 nella parte relativa al quantitativo di materiale utile, su cui effettuare il calcolo del contributo di cui all'art. 18 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii., determinato in mc 445.900 (volume totale decurtato del 30% per tener conto del "cappellaccio", punto 2.3) Sentenza Consiglio di Stato 2495/2010);
3. di rideterminare, consequenzialmente, la somma dovuta da parte della ditta Lettieri Salvatore & C. s.n.c. (oggi CAVE.MAR srl) in favore del Comune di Solofra per il materiale utile estratto nella cava in oggetto nel periodo 24/12/1993 - 24/12/2002 (punto 2.1) Sentenza Consiglio di Stato 2495/2010) in € **33.479,70 (diconsi euro trentatremilaquattrocentosettantanove/70).**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto viene inviato:

- in via telematica:
 - all'A.G.C. 01 - Settore 02 "Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C." per la pubblicazione;

- all'A.G.C. 02 - Settore 01 - Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- all'A.G.C. 15 - Settore 12 "Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali";
- in forma cartacea:
 - al Comune di Solofra;
 - alla ditta CAVE.MAR srl con sede in Avellino alla via Pianodardine n. 2.

Il Dirigente del Settore
Dr. Geol. Giuseppe Travìa